# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVII LEGISLATURA *-*

Doc. XVIII n. 31

## RISOLUZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Estensore D'ASCOLA)

approvata nella seduta del 19 novembre 2013

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST) (COM(2013)535)

ai	sensi	dell'	articolo	144,	commi	1	e	6,	del	Regolamento	
						_					

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 2013

### INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente	<b>»</b>	5

#### La Commissione,

esaminato l'atto (COM(2013) 535 definitivo), recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, di seguito allegate,

#### rilevato che

all'interno del pacchetto di misure legislative varate dalla Commissione europea il 17 luglio 2013 si inserisce anche la proposta finalizzata a riformare, da un punto di vista tecnico e amministrativo, la struttura dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

ritenuto che sin dall'istituzione di Eurojust con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, datata 28 febbraio 2002 al dichiarato scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nell'Unione europea, l'Agenzia ha agevolato il coordinamento e la cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei
casi che coinvolgono più Stati membri. Eurojust, inoltre, ha contribuito a
rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati e a superare le diversità esistenti
tra le molteplici realtà giuridiche dell'Unione, malgrado il persistente ostacolo costituito dalla frequente assenza della cosiddetta doppia incriminazione di uno stesso fatto all'interno di più ordinamenti giuridici nazionali;

considerato che già nel 2008 era stata varata una riforma della decisione Eurojust (il cui termine di recepimento è scaduto inutilmente il 4 giugno 2011), volta a rafforzare i poteri dell'organo in questione soprattutto a fronte della crescita esponenziale della criminalità transfrontaliera. Reati particolarmente gravi e allarmanti, come quelli connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata o alla tratta di essere umani, solo per citare qualche esempio, hanno però reso ora necessario l'aggiornamento dei più tradizionali mezzi di contrasto dell'Unione, ma anche la creazione di nuovi strumenti investigativi dotati di una maggiore efficacia operativa.

In questo senso deve essere letto l'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale affida espressamente ad Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La medesima disposizione prevede inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati se-

condo la procedura legislativa ordinaria e che questi stessi regolamenti stabiliscano anche le modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust;

considerato che nel prefigurato contesto si inserisce la proposta in esame, la quale fa salvi gli elementi che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust (del quale il «nuovo» Eurojust costituisce, a norma dell'articolo 1, comma 2, il «successore legale»), ma ne modernizza il funzionamento e la struttura in linea con il Trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune. Al riguardo si sottolinea la portata dell'articolo 2 della proposta, a mente del quale «Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni (...)»;

osservato che il successivo articolo 3 prevede poi che Eurojust sia competente per le forme di criminalità indicate nell'elenco accluso all'allegato 1 alla proposta in esame, ma con esclusione di quelle già affidate alla competenza della istituenda Procura europea (comma 1),

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle seguenti osservazioni:

- 1) poichè la competenza di Eurojust si estende anche ai reati connessi a quelli sopra indicati laddove per «reati connessi» devono intendersi, a norma del comma 2 dell'articolo 3, quelli commessi «per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1» (lettera a), «per agevolare o compiere gli atti di cui all'allegato 1» (lettera b), ovvero «per assicurare l'impunità degli atti» di cui al medesimo allegato (lettera c) la norma denota un palese *deficit* di precisione. Tra l'altro tale difetto di precisione appare con particolare riferimento al punto cruciale costituito dalla esatta delimitazione della competenza funzionale di Eurojust, dal momento che il testo non si riferisce ai «reati» ma solo agli «atti» di cui all'allegato 1, così impiegando un termine improprio e sprovvisto di una reale efficacia selettiva, anche perché incapace di segnalare la effettiva soglia di inizio dell'attività punibile;
- 2) quanto al riformato assetto di Eurojust, poiché la proposta in esame è adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, è stabilito che quest'ultima debba essere istituita «a partire da Eurojust», a norma dell'articolo 86 TFUE, e che Eurojust possa fornirle sostegno. Pertanto si auspica venga interpretato, nel senso dinanzi indicato, l'articolo 41 della proposta, intitolato «relazioni con la Procura europea», il quale disciplina i rapporti tra i due organismi, tra l'altro prevedendo riunioni periodiche per discutere le questioni di interesse comune (comma 1), richieste di sostegno (comma 2), sistemi di coordinamento (comma 3) e scambi di informazioni, anche personali (comma 4).

#### PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

16 ottobre 2013

#### La Commissione,

considerato che l'atto (COM(2013) 535 definitivo) disciplina la creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) come successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI, del Consiglio del 28 febbraio 2002, definendone compiti e competenze;

considerata la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, approvata nel luglio 2012, in cui le tre istituzioni sollecitano le agenzie decentrate a portare avanti gli sforzi per razionalizzare e rendere più efficaci le proprie attività attuando i principi stabiliti nell'orientamento comune allegato, nell'ambito delle rispettive competenze;

considerati i vigenti strumenti giuridici relativi allo spazio di libertà sicurezza e giustizia, quali la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000, la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009), la decisione quadro del Consiglio 2009/948/GAI, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

preso atto della Relazione sulla proposta in oggetto, trasmessa dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'atto è conforme al principio di sussidiarietà. La proposta in oggetto intende infatti istituire un'entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali respon-

sabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, obiettivo che può essere conseguito solo a livello di Unione.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo prefissato.

In particolare, si condivide l'approccio adottato dalla Commissione europea di trasformare la decisione Eurojust in regolamento, strumento giuridico i cui effetti saranno direttamente operativi all'interno degli Stati membri, soprattutto con riferimento all'ulteriore armonizzazione dei poteri operativi che tutte le autorità nazionali competenti dovranno conferire ai rispettivi membri nazionali.

Si sottolinea, tuttavia, l'opportunità di valutare con attenzione l'impatto delle nuove disposizioni regolamentari sulle disposizioni codicistiche e legislative interne.

Per quanto concerne l'adeguamento di Eurojust alle prescrizioni contenute nel Trattato di Lisbona circa il controllo democratico delle sue attività, si ritiene che gli obblighi di trasmissione sulle attività svolte da Eurojust, di cui agli articoli 55 e 56 della presente proposta, siano poco incisivi al fine di istituire una effettiva procedura di controllo parlamentare a livello nazionale ed europeo. Si invita pertanto a valutare l'opportunità, analogamente a quanto in corso di discussione per quanto concerne la proposta su Europol (COM(2013) 173 definitivo), di permettere che l'esercizio della vigilanza sulle attività di Eurojust avvenga in apposite riunioni, a cadenza almeno annuale, composte dai membri delle commissioni parlamentari nazionali ed europee competenti per materia. Tale dispositivo formale per l'esercizio della vigilanza, lo scambio di informazioni e il coordinamento fra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo sarebbe non soltanto a scopo di informazione, ma anche di consultazione preventiva e di governance condivisa.